

“ANIMAE DUAE, ANIMUS UNUS”. NOTE SUL DIRITTO ALLA SESSUALITA’ DELLE PERSONE DISABILI.

Luana Leo *

ABSTRACT [ITA]: In Italia - così come in altre realtà occidentali - la negazione della dimensione sessualità del soggetto disabile è sostenuta e rafforzata dalla presenza consolidata di barriere culturali che tendono a qualificare la disabilità come un mero problema fisiologico. Il predetto atteggiamento repressivo trova conferma nel mancato riconoscimento della figura professionale dell’assistente sessuale, oggetto del disegno di legge presentato nel 2014. Partendo da radicali criticità, il presente lavoro mira a riaprire il dibattito sulla sfera sessuale della persona con disabilità, marcando come il processo di cambiamento culturale debba coinvolgere tanto la persona vulnerabile quanto la collettività, tramite l’attivazione delle stesse Istituzioni.

ABSTRACT (ENG): *In Italy - as in other western realities - the denial of the sexual dimension of the disabled subject is supported and strengthened by the consolidated presence of cultural barriers which tend to qualify disability as a mere physiological problem. The aforementioned repressive attitude is confirmed by the lack of recognition of the professional figure of the sexual assistant, object of the bill presented in 2014. Starting from radical critical issues, the present work aims to reopen the debate on the sexual sphere of the person with disability, marking as the process of cultural change must involve both the vulnerable person and the community, through the activation of the institutions themselves.*

SOMMARIO: - 1. Introduzione; - 2. Disabilità e sessualità: brevi linee giuridico-costituzionali; - 3. *Sexual assistant vs surrogate partner*; - 4. Il disegno di legge n. 1442 sull’assistenza sessuale; - 4.1. L’intervento del Comitato *Lovegiver*; - 4.2. Il labile confine tra assistenza sessuale e prostituzione; - 5. L’approccio alla sessualità della persona disabile; - 6. Il diritto (negato) alla genitorialità; - 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

Da tempo, il tema dei diritti sessuali e riproduttivi delle persone con disabilità è affrontato con particolare delicatezza in dottrina, trovando modesto interesse e riscontro nelle sedi istituzionali. Le celebri e vive pagine del Simposio¹ di Platone - a parere di chi scrive - aiutano a comprendere la percezione della figura disabile in Italia, non così lontana da quella della persona omosessuale. Nell’intervento di Socrate - protagonista assodato in Platone - affiora come ad Eros sia capitato un destino particolare: egli è sempre un “intermedio”, ragion per cui “non è mai né bello né brutto, né buono né cattivo, né immortale né mortale, né ricco né povero”².

Il fine perseguito - in tale sede - è anche quello di soffermarsi sull’assistenza sessuale, uno dei possibili strumenti concepiti per la tutela e la promozione dello

¹ * Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università Lum Giuseppe Degennaro

PLATONE, *Il simposio* (a cura di G. COLLI), Milano, 1979.

² Così, G. TRACUZZI, *Introduzione. Amor vincit omnia*, in F. CARNELUTTI, *La guerra e la pace* (a cura di G. TRACUZZI), Torino, 2014, p. 8.

sviluppo della persona disabile. In via generale, si tratta di un servizio che taluni soggetti (c.d. “lovegiver”) di tutti i generi e orientamenti sessuali offrono, a seguito di un iter di formazione specifica, a persone con disabilità di vario tipo, venendo implicati in attività sessuali con le medesime³. La necessità di riservare peculiare attenzione a tale strumento scaturisce dall’accelerazione compiuta sul piano della comunicazione sessuale dei disabili da parte di diversi Paesi nordeuropei, ove l’assistenza sessuale costituisce una realtà consolidata e valorizzata; al contrario, in altri Stati europei, come Spagna, Francia, Svezia e Italia, l’assistenza sessuale ha sollevato un animato dibattito pubblico e una forte sensibilizzazione sociale in vista della sua potenziale introduzione. Oltre ad accentuarne la condizione di “diversità”, il mancato riconoscimento giuridico dell’assistenza sessuale in Italia solleva il problema della negazione del diritto alla genitorialità nei confronti della persona disabile. A tale proposito, si ricorda che l’esigenza sessuale intesa come bisogno puramente fisico - anche per i soggetti disabili - è solo un aspetto del più ampio bisogno di amore e affettività, proprio dell’individuo: quest’ultimo non ammette “muri” di alcun tipo, poichè è frutto dei sentimenti umani, che non conoscono limiti né distinzioni e dunque meritano di essere espressi e tutelati⁴. La compressione della sfera sessuale e affettiva della persona affetta da disabilità, accompagnata dall’omessa attuazione di programmi educativi, induce la stessa ad esprimerla in modo deviante.

È compito di un ordinamento laico, liberale e solidale superare l’impostazione culturale secondo cui la disabilità costituisce un impedimento allo sviluppo di un progetto di vita e di amore.

2. Disabilità e sessualità: brevi linee giuridico-costituzionali.

Prima di entrare nel merito dell’oggetto del presente lavoro, appare doveroso tracciare una succinta ricostruzione della tutela della sessualità delle persone con disabilità specialmente in chiave giuridico-costituzionale. Sebbene il nostro Paese abbia ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 2009⁵, la dimensione sessuale del disabile si trova ancora oggi in una condizione di isolamento giuridico, che non trova alcuna giustificazione anche facendo leva sulla fragilità dell’ambito di intervento. In tale senso, è semplicistico ricondurre tale silenzio normativo ad una volontà di rispetto della sessualità come spazio privato dei singoli, cogliendo invece nello stesso una concezione della sessualità della persona

3 G.R. GAMMINO, E. FACCIO, S. CIPOLLETTA, *Sexual Assistance in Italy: An Explorative Study on the Opinions of People with Disabilities and Would-Be Assistants*, in *Sexuality and Disability*, Vol. 34, n. 2, 2016, pp. 157-70.

4 T. AMODEO, *Il diritto all’educazione*, in M.G. RUO, *Il diritto di educare ai diritti e i principi di responsabilità e solidarietà intergenerazionale tra Europa e Mediterraneo* (a cura di M.G. RUO, A.L. PENNETTA), Milano, 2020, pp. 138-139.

5 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, intende promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità, assicurandone il pieno ed equo godimento. Con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, l’Italia ha ratificato e reso esecutivi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, a conclusione di un lungo e travagliato iter legislativo avviato a seguito della firma dei due strumenti giuridici internazionali il 30 marzo 2007, poi interrotto dalla crisi di governo del 2008.

con disabilità di natura stereotipica e discriminatoria⁶. È, dunque, alla presenza di antichi pregiudizi che si deve la costruzione della disabilità come “innaturale”, con la conseguente “naturalizzazione” della preclusione all’accesso allo spazio pubblico di tale soggetto, della condizione di emarginazione sociale, dell’impossibilità di esprimerne la sessualità⁷. Si giunge alla visione del disabile come “eterno bambino, senza prospettiva di crescita, senza bisogni di adultità, confinato di un’immaturità che dalla sfera intellettuale si estende a tutta la sua personalità, e che lo definisce quale soggetto non in grado di autodeterminazione neppure nel campo dei suoi bisogni affettivi e sessuali”⁸. In passato, la rimozione sociale della sessualità trovava conferma nell’art. 519 c.p., il quale sanzionava come violenza sessuale la semplice unione carnale con chi, al momento del fatto, fosse considerato “malato di mente o comunque non in grado di opporsi per le proprie condizioni di inferiorità fisica e psichica”; ne scaturiva un divieto assoluto di intrattenere qualsiasi relazione sessuale con una persona affetta da disabilità. Preso atto del carattere repressivo di tale norma, il legislatore italiano ha tentato di coniugare l’esigenza della tutela sociale con il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione sessuale del disabile: la legge n. 66/1996⁹ ha abrogato l’art. 519 c.p. introducendo l’art. 609 bis, in virtù del quale viene punito esclusivamente “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. Come confermato in sede di legittimità, la predetta modifica assume rilievo, in quanto introduce il principio secondo cui è lecito avere dei rapporti sessuali con una persona avente disabilità intellettuale, a meno che ciò avvenga approfittando della condizione di svantaggio che espone il disabile ad una maggiore influenzabilità. Tuttavia, l’art. 609 bis c.p. non manca di presentare sostanziali criticità, dal momento che risulta complesso definire con precisione il punto ove si colloca il confine tra libera scelta e costrizione psicologica.

All’inerzia del legislatore sopperisce la giurisprudenza costituzionale con una serie di pronunce volte a sottolineare l’importanza di tutelare la sessualità in tutte le sue tonalità. Sebbene la Consulta eviti un riferimento diretto ed esplicito a tali soggetti, alla stessa si imputa il merito di consacrare la libertà fondamentale come un diritto fondamentale di ciascun individuo, essendo “uno degli essenziali modi di espressione della persona umana”¹⁰. Con le sentenze nn. 161/1985 e 221/2015¹¹, la

6 M.C. REALE, *Disabilità e diritti fondamentali in ottica costituzionale: accessibilità e assistenza sessuale come nuove possibili frontiere*, in Gruppo di Pisa, 2018, pp. 4-5.

7 G. BERNARDINI, *Eguaglianza, differenza, disabilità: percorsi d’inclusione*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Torino, 2016, p. 371.

8 Così, C. SANDOMENICO, *Adolescenze di confine. Riflessioni intorno ad un triangolo impossibile: adolescenza/disabilità/sexualità*, in F. LOLLI, S. PEPEGNA, F. SACCONI (a cura di), *Disabilità intellettuale e sessualità*, Milano, 2010, p. 23.

9 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (“Norme contro la violenza sessuale”).

10 Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 561, con nota di L. MANELLI, *Della libertà sessuale e del suo fondamento costituzionale*, in *Foro it.*, 1989, p. 2113 ss.

11 Corte cost., 23 maggio 1985, n. 161 (si veda, tra i diversi, M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale*, in *Foro it.*, 1987, 235 ss.; S. PATTI, *Identità sessuale e tutela della persona umana: si conclude un lungo dibattito*, in S. PATTI, M.R. WILL, *Mutamento di sesso e tutela della persona. Saggi di diritto civile e comparato*, Padova, 1986, 123 ss.); Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221 (si veda, tra i plurimi, C.M. REALE, *Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole situazioni*, in

sessualità è letta dal Giudice delle Leggi in termini di riconoscimento dell'identità sessuale/identità di genere. I tempi appaiono maturi per accogliere *“un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che [...] viene conferito rilievo non più esclusivamente ad organi genitali esterni [...] ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”*; si delinea un concetto di *“identità sessuale come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio [...] privilegiando il o i fattori dominanti”* (n. 161/1985). In concreto, l'identità sessuale è definita un fattore di sviluppo della personalità del cittadino e come tale, non può essere compresso o condizionato, a pena della sua vanificazione o negazione (n. 221/2015). In aggiunta, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione dell'esplicazione della vita affettiva e sessuale delle persone detenute all'interno delle carceri (sent. n. 301/2012)¹², eleva la sessualità come canone applicativo dell'eguaglianza e delle pari dignità di ogni individuo, la cui esplicazione deve essere assicurata anche a chi si trova in una condizione di limitata libertà personale; la negazione della sessualità - secondo i giudici costituzionali - avvilisce il pieno sviluppo della personalità del detenuto, traducendosi in un trattamento contrario al senso di umanità.

Dalla breve disamina delle sentenze analizzate emerge la crescente attenzione della materia costituzionale nei riguardi dell'ambito della sessualità. Se il diritto alla sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, ciò significa che questo deve essere ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate a livello costituzionale ed inquadrato tra i diritti inviolabili dell'individuo, di cui all'art. 2 Cost. A tale proposito, si segnala il parallelo e ricco intervento della dottrina costituzionalistica, che annovera il diritto alla sessualità tra i discussi *“nuovi diritti”*: l'art. 2 Cost., quale norma c.d. *“a fattispecie aperta”*, sarebbe di per sé idoneo *“a garantire tutela costituzionale a nuovi diritti che vengono considerati come inviolabili dal corpo sociale e siano perciò riconosciuti dal legislatore o dalla giurisprudenza e anche da dichiarazioni internazionali”*¹³. A partire dal 1987, il Giudice delle Leggi - attraverso il richiamo alla disposizione sopraindicata - avrebbe concesso protezione costituzionale a nuovi diritti della personalità, tra i quali il diritto alla sessualità. In senso contrario, vi è chi sostiene che la Consulta avrebbe dato vita ad un nuovo diritto costituzionalmente protetto ricorrendo al concetto di dignità umana; la sentenza n. 561/87 è stata definita *“rimarchevole, in ragione della rara*

Biodiritto, n. 1, 2016; C.P. GUARINI, *«Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *Federalismi*, n. 8, 2018; I. RIVERA, *Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015*, in *Consulta Online*, 12 aprile 2016).

¹² Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301. Per un commento, si veda T. GRIECO, *La Corte costituzionale sul diritto dei detenuti all'affettività ed alla sessualità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 gennaio 2013.

¹³ Così, A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Comm. alla Cost.*, Bologna-Roma, 1975, p. 84 ss. Una lettura contraria della disposizione costituzionale è concessa da A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003, p. 20, per il quale sarebbe da preferisce un orientamento teso a valorizzare le potenzialità interpretative delle singole previsioni costituzionali riguardanti i diritti. Sui c.d. *“nuovi diritti”*, la dottrina è fiorente. Tra i plurimi, in particolare, si veda F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in ID (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003.

chiarezza con cui è espressamente riconosciuta l'autonomia fondativa del valore super costituzionale della dignità umana"¹⁴.

3. *Sexual assistant vs surrogate partner.*

Le difficoltà incontrate dalla persona disabile nel vivere a pieno la sfera intima a causa dei limiti imposti dall'*handicap* possono essere attenuate dall'assistenza sessuale, già prevista da tempo in taluni Paesi nordeuropei (Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Svizzera)¹⁵. Nel 2004, la FABS (*Fachstelle Behinderung und Sexualität, FaBS*) avvia la formazione di assistenti sessuali, come cammino finale di un processo educativo complesso incentrato sul rispetto dell'altro, sull'etica e sull'ascolto. Partendo dal presupposto che la disabilità non impedisca la soggetto di esprimere la propria sessualità, il predetto progetto risponde al bisogno della persona disabile di avere intimità migliorando la possibilità di relazionarsi, con conseguente diminuzione della frustrazione e dell'aggressività riconducibile alla gratificazione di una parte dei bisogni primari¹⁶. Sotto tale profilo, si deve tenere conto che l'impossibilità da parte dei disabili di esprimere la propria sessualità si riversa negativamente sulla loro condizione di benessere psico-fisico ed emotivo. In altre realtà (Germania, Paesi Bassi), è stato istituito un "servizio di assistenza sessuale" gestito da Associazioni (SAR, SENIS), volto a sviluppare un'esperienza affettiva e non di pura prestazione sessuale.

In un'ottica di tutela del diritto alla sessualità prende vita l'EPSEAS (*European Platform Sexual Assistance*)¹⁷, una piattaforma europea di organizzazioni *no-profit* che operano attivamente nel campo dell'assistenza sessuale per le persone affette da disabilità, perseguente l'obiettivo di mettere in dialogo tutte le esperienze dei Paesi, unire le competenze esistenti e creare nuove realtà. Tuttavia, la situazione vigente appare frammentata, in quanto sussistono tante concezioni di assistenza sessuale quante sono le organizzazioni radicate in Europa¹⁸.

Alla figura dell'assistente sessuale europeo si contrappone quella del *partner surrogate* statunitense: quest'ultima si muove all'interno di una relazione triadica che comporta la mediazione e la supervisione di un professionista (psicologo o psicoterapeuta). In relazione ai principi guida dell'IPSA (*International Professional Surrogates Association*), tale figura è responsabile del corretto funzionamento della relazione triadica che lo coinvolge insieme al cliente e al professionista, con i quali

14 Così, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (Prime notazioni)*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 238.

15 Per un approfondimento, si veda G. GAROFALO GEYMONAT, *L'assistenza sessuale in Europa: una ricerca comparata*, in *HP-Accaparlante*, n. 2, 2013, pp. 44-49.

16 T. AMODEO, *Diritto all'educazione*, cit., p. 137.

17 *Sexual assistance "is the act of "supporting adults with disabilities in the whole spectrum of their sexuality. It could be to help them to learn or improve their skills when it comes to interpersonal relationships, intimacy and intimate and/or sexual relationships". Sexual assistants "are men and women who have the competence necessary to offer quality support for an intimate or sexual relationship. These people are sensitive to different disabilities and offer an intimate or sexual experience with the disabled person in a professional manner and for a specified amount of time"* (<http://www.epseas.eu/en/>).

18 Come posto in luce da C.M. REALE, *Disability, sexuality and the law: discussing sexual assistance in a comparative perspective*, in *DPCE-Online*, n. 2, 2021, p. 1776.

traccia le regole fondamentali dell'interazione che avverrà lo stesso ed il cliente; il *surrogate partner* è tenuto al rispetto della *privacy* del cliente e deve mantenere l'assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni personali acquisite nel corso degli incontri. La relazione tra questi ed il cliente non deve mai spingersi oltre il piano prestabilito (pari ad un massimo di dodici sedute). In tale senso, l'obiettivo perseguito dall'attività di tale figura è terapeutico: si tratta di aiutare il cliente ad affrontare le relazioni sociali e fisiche con maggiore sicurezza, superando l'ansia ed il timore che possono ostacolare l'intimità sul piano emotivo¹⁹, consentendogli così di raggiungere quella "salute sessuale" ritenuta dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come fondamentale per il conseguimento del benessere della persona umana²⁰.

4. Il disegno di legge n. 1442 sull'assistenza sessuale.

Come preannunciato, taluni Paesi appartenenti all'Unione Europea guardano con sfavore all'adozione di strumenti per la tutela e la promozione dello sviluppo della sessualità della persona disabile, non riconoscendo la figura professionale del *sexual assistant*. Nel contesto nazionale, il dibattito sull'assistenza sessuale trae origine da una richiesta avanzata nel 2007 in Francia nel corso di una conferenza internazionale ("*Dependance physique: intimité et sexualité*"), svoltasi a Strasburgo presso il Parlamento europeo, sostenuta da *Handicap International*, *CHA (Collectif Handicap et Autonomie)*, *AFM (Association Française contre les Myopathies)* e *l'APF (Association des Paralysés de France)*²¹. La proposta legislativa italiana è preceduta dal parere manifestato l'11 marzo 2013, in relazione al riconoscimento legale della figura dell'assistente sessuale, dal *Comité consultatif national d'éthique (CCNE)*; il predetto parere era stato chiesto nel 2011 dall'allora ministra alla coesione e alla solidarietà sociale Roselyne Bachelot. Il CCNE fonda la sua ferma contrarietà sul "*principe de non-utilisation marchande du corps humain*", sostenendo che la relazione tra assistente sessuale e persona disabile implica aspetti negativi per entrambe le parti: mentre la seconda corre il pericolo di un *trasfert affettivo*, la prima potrebbe essere coinvolta emotivamente con una serie di risvolti per la sua stessa serenità personale. Esso, poi, ritiene che l'aiuto sessuale debba rientrare nell'ambito della sfera privata e delle decisioni individuali, e non tra le funzioni e le responsabilità dello Stato.

Il parere sfavorevole del CCNE sposta la predetta *querelle* in Italia, a cui segue la presentazione del disegno di legge n. 1442 ("*Disposizioni in materia di sessualità*

19 B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, in *Etica & Politica*, n. 2, 2013, p. 306.

20 L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute sessuale come "uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità; non riducibile all'assenza di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza. Per far sì che la salute sessuale venga raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di ognuno devono essere rispettati, protetti e soddisfatti".

21 P. BRASSEUR, *La sexualité des personnes en situation de handicap comme problème public et politique (1950-2015)*, in M. LE DEN, V. BARUSSE DE LUCA (dir), *Les politiques de la sexualité: avancées et résistances au niveau national et local dans la diffusion des savoirs relatifs à la sexualité à la contraception et à la prévention des IST*, Paris, 2016, pp. 123.

assistita per persone con disabilità)²², perseguente l'intento di promuovere il pieno sviluppo della persona umana anche sotto il preciso profilo dell'espressione della sessualità. Partendo dal presupposto che ciascuno dovrebbe avere la possibilità, a prescindere dalla propria condizione di disabilità, di attuare scelte informate e responsabili in relazione alla propria salute sessuale e di disporre di opportunità e di strumenti idonee a compiere tali scelte, si giunge alla conclusione che la sfera della sessualità delle persone affette da disabilità deve essere sostenuta attraverso un puntuale intervento di assistenza all'emozionalità, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità. Tale progetto intende fornire un accesso facilitato alla sessualità per i disabili tramite il riconoscimento di una nuova figura professionale, quella del *sexual assistant*. Quest'ultima, a seguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrà essere in grado di aiutare i soggetti con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un'esperienza sessuale e a impiegare al meglio le proprie energie interne quasi sempre scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di ira ed aggressività. In concreto, l'intento è quello di formare operatori competenti che aiutino le persone disabili a vivere la propria sessualità, svolgendo allo stesso tempo un'azione di educazione alla sessualità e all'affettività. In tale senso, il disegno di legge recepisce la principale esigenza delle persone affette da disabilità: la maggior parte desidera instaurare relazioni sentimentale non solo a sfondo sessuale, andando alla ricerca di un'occasione per manifestare affetto, provare nuove emozioni, alleviare le insicurezze, dimostrare la propria capacità di attrazione agli altri²³.

A livello strutturale, il progetto di legge n. 1442 è composto da un solo articolo suddiviso in cinque commi; tale aspetto rivela - a parere di chi scrive - non solo la difficoltà di affrontare un tema sensibile in una società portatrice di pregiudizi e ancorata a risalenti stereotipi, ma anche la consapevolezza dei promotori della rilevante incidenza dello stesso sul piano giuridico, politico e sociale. Il punto di maggiore interesse è rappresentato dal comma 5, il quale esclude che l'attività di assistenza sessuale possa essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di appalto; questa, invece, costituisce oggetto di una prestazione autonoma, potendo essere eseguita anche in forma cooperativa. Sotto tale profilo, la proposta legislativa intende lanciare un messaggio diverso da quello offerto in precedenza dal CCNE in occasione del parere richiesto sull'assistenza sessuale in favore dei soggetti disabili; il Comitato sosteneva l'impossibilità di distinguere l'assistenza sessuale dalla prostituzione essendo entrambe prestazioni sessuali in cambio di denaro. La posizione del CCNE era stata condivisa da una buona parte del mondo femminista francese, spinta dalla convinzione che l'assistente sessuale potesse convertirsi *"in un'altra figura femminile votata al dono di sé e sfruttata in vista della soddisfazione del*

22 Disegno di legge n. 1442 del 9 aprile 2014 (*"Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità"*) d'iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CIRINNÀ, D'ADDA, GUERRA, ICHINO, MANCONI, MARAN, MASTRANGELI, MATTESINI, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, SPILABOTTE, VALENTINI, BENCINI e ROMANI.

23 A. VENCHIARUTTI, *La sfera affettiva e sessuale della persona fragile: il ruolo per l'amministratore di sostegno*, in *Riv. di Dir. civ.*, n. 2, 2022, p. 397.

*piacere maschile*²⁴. In particolare, talune associazioni (*Femmes pour le dire, femmes pour agir, Ligue du droit international des femmes*) intravedevano nell'assistente sessuale una sorta di "macchina da guerra", recando beneficio così all'industria del sesso che approfitta del corpo femminile e genera violenza sulle donne. Tra le tante voci spicca anche quella di Claudine Legardinier, componente attiva del *Mouvement du nid*, la quale sottolinea il serio rischio di pervenire ad una forma di legalizzazione del prossenetismo.

Tralasciando le criticità strutturali, la mancata calendarizzazione e discussione parlamentare del predetto disegno di legge lascia trasparire il rifiuto della società contemporanea di accettare la diversità come fonte di arricchimento per tutti gli individui che compongono la collettività.

Il disegno di legge in discussione, pur ispirato da proficue intenzioni, presenta un difetto di rilievo, che consiste nella mancata distinzione tra assistenza sessuale e prostituzione; tale precisazione avrebbe senz'altro attirato maggiore consenso.

La suddetta omissione - a giudizio di chi scrive - sembra trovare giustificazione nel timore di riprendere la trattazione del fenomeno della prostituzione, giacché talune norme della legge n. 75/1978 ancora oggi continuano a sollevare animate discussioni in plurimi contesti. In tale ottica, si assiste al ritorno di quel retaggio culturale che aveva oltrepassato i confini dell'Italia repubblicana e intensificato i pregiudizi tra la collettività.

4.1. L'intervento del Comitato Lovegiver.

Il principale promotore della proposta legislativa è il Comitato *Lovegiver*, che redige un documento-manifesto favorendo di fatto l'avvio nel settembre 2017 del primo corso per assistenti sessuali in Italia. Partendo dalla costruttiva esperienza degli Stati nordeuropei, il Comitato si prefigge "lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, raccogliere consenso e adesioni per promuovere il riconoscimento delle pratiche di assistenza sessuale e della figura professionale dell'assistente sessuale ("*lovegiver*"), al fine di consentire anche alle persone con disabilità e/o ridotta mobilità e motilità e a tutte le persone in situazione di emarginazione affettiva e sessuale di pervenire ad un benessere psicofisico-emotivo, all'acquisizione di fiducia in sé stessi ed a vivere un rapporto diverso e positivo con la propria fisicità"²⁵. Il predetto Comitato - rispetto a quanto riportato nel disegno di legge - giunge ad una definizione precisa e completa della figura del *lovegiver* ("*un operatore professionale (uomo o donna) con orientamento bisessuale, eterosessuale o omosessuale che deve avere delle caratteristiche psicofisiche e sessuali sane*")²⁶, rilevando molteplici aree di intervento (ad esempio, la regolamentazione della procedura di selezione per l'accesso al corso di formazione e la modalità di esecuzione del corso stesso e del relativo tirocinio; gli obiettivi e gli stadi di lavoro dell'operatore, la delineazione dell'etica e della deontologia professionale di tale figura). Come osservato anche in dottrina, il punto fondamentale della proposta di formazione e del

24 Così, B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, cit., p. 308.

25 Tali informazioni sono indicate sullo statuto del Comitato *Lovegiver* reperibile sul relativo sito web (<https://www.lovegiver.it/statuto-comitato>).

26F. QUATTRINI, M. ULIVIERI, *Cosa è (e cosa non è) l'assistenza sessuale*, in M. ULIVIERI (a cura di), *LoveAbility. L'assistenza sessuale per le persone con disabilità*, Trento, 2015, p. 64

modello predisposto dal Comitato risiede nella distinzione tra assistenza sessuale e lavoro sessuale *tout court*: tale differenziazione è attestata tanto dal dovere dell'operatore di educare alla sessualità e al riconoscimento del piacere entro un numero circoscritto di sedute, quanto dalla necessità di imporgli un limite sessuale rappresentato "dall'entrare in un "corpo-a corpo" di tipo coitale e penetrativo, ma anche di condividere l'esperienza sessuale tipica del rapporto orale"²⁷. Nell'aprile 2014, il Comitato ha istituito l'Osservatorio Nazionale sull'Assistenza Sessuale, un organo interno che, grazie all'azione dinamica di attivisti, promuove un dialogo costante e funzionale in tema di sessualità e disabilità, perseguendo tre scopi principali, ossia la ricerca, l'aggregazione-controllo e la rete²⁸. La ricerca è il pilastro portante dell'Osservatorio; oltre a tracciare la netta differenza con la prostituzione, essa può trasformare il concetto di educazione sessuale in quello più esauriente e complesso di supporto e assistenza al benessere bio-psico-sociale della persona disabile. L'aggregazione-controllo, quale "anima" di tale organo, rappresenta il dialogo tra le associazioni, le cooperative e gli istituti che operano a stretto contatto con la disabilità: l'opportunità di fondere le esperienze attuate sul campo e le iniziative promosse nel tempo consente di ottenere informazioni e statistiche fondamentali alla costruzione di una Banca dati sulla sessualità nella disabilità, garanzia di un controllo delle medesime attività e dei progetti che non prendono vita direttamente all'interno del Comitato promotore per l'assistenza sessuale. Infine, la rete - terzo ed ultimo pilastro - intende divulgare il pensiero comune in materia di sessualità e disabilità avvalendosi di molteplici strumenti (conferenze, convegni, tavole rotonde, redazione di testi, video, ecc.); l'obiettivo è quello di promuovere non solo l'comunicazione tra coloro che vivono, operano e condividono l'esperienza della disabilità, ma anche di avallare delle linee-guida sul benessere affettivo-emotivo, corporeo e sessuale nelle persone disabili.

Recentemente, il Consiglio comunale di Firenze ha approvato una risoluzione sull'assistenza sessuale a favore delle persone con disabilità, riprendendo così il lavoro iniziato dal Comitato *Lovegiver* nel 2013 e la formazione degli Operatori all'Emotività, all'Affettività e alla Sessualità (O.E.A.S.). Essa prende le mosse dal presupposto che la realizzazione di un percorso di educazione all'affettività e alla conoscenza del proprio corpo porterebbe ad mitigare il pregiudizio dell'opinione pubblica sul tema²⁹.

4.2. Il labile confine tra assistenza sessuale e prostituzione

Se in talune realtà (Australia e Nuova Galles del Sud) *sex workers* e movimenti dei disabili sono giunti a concepire e realizzare progetti comuni di formazione e specializzazione³⁰, in altre (*in primis* Francia e Italia) il confine tra prostituzione e sostegno alla vita sessuale diventa sempre più sottile, anche per via dell'esistenza del

27 F. QUATTRINI, *Assistenza sessuale: Il progetto "Lovegiver" per la formazione degli operatori*, in M. ULIVIERI (a cura di), *LoveAbility. L'assistenza sessuale per le persone con disabilità*, cit., p. 80.

28 F. QUATTRINI, *Assistenza sessuale: Il progetto "Lovegiver"*, cit., p. 70 ss.

29 Nel 2015, la Toscana è stata la prima realtà regionale ad avviare un dibattito sull'istituzione della figura dell'assistente sessuale.

30 B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, cit., p. 309.

reato di favoreggiamento e sfruttamento dell'attività prostitutiva³¹. In tutti i Paesi avversi al riconoscimento della figura dell'assistente sessuale, le persone disabili sono spesso costrette a rivolgersi - direttamente o tramite un familiare - al mercato del sesso per venire incontro alle proprie esigenze sessuali. È proprio in tali contesti che la repellente esigenza di una legislazione volta a regolamentare la figura dell'assistente sessuale si collega non solo alla concreta difesa del diritto alla sessualità del disabile e al suo benessere, ma anche alla necessità di contenere il ricorso alla stessa prostituzione³².

Giunti a tale punto, appare vitale chiedersi se l'assistenza sessuale costituisca - a tutti gli effetti - una forma di prostituzione o meno. La dottrina maggioritaria tende a qualificare l'assistenza sessuale per le persone disabili come una forma "anomala" di prostituzione: pur non trovando margine nel classico paradigma entro le cui coordinate si è soliti fare rientrare la figura del cliente e quella del *sex worker*, essa prevede sempre il pagamento di un prezzo in cambio di un'attività sessuale; per quanto ispirata da una logica assistenziale e concretizzata secondo requisiti specifici di professionalità, l'assistenza sessuale è orientata comunque al soddisfacimento di un soggetto che paga per una prestazione sessuale, soggetto non distinguibile dal cliente di una donna che si concede³³. In effetti, se si guarda alle mansioni concretamente espletate, le figure in esame appaiono difficilmente distinguibili. Al contrario, se si fa leva sul linguaggio impiegato, il divario tra un assistente sessuale e una prostituta risulta chiaro: una cosa è assistere (risolvere un problema), altra cosa è soddisfare (un desiderio di libidine). È senz'altro vero che i clienti non disabili delle prostitute spesso non sono in cerca di piacere fisico, ma ricercano piuttosto una falsa intimità, che potrebbe tradursi nella mancanza di interesse a consumare un rapporto sessuale completo³⁴. Tuttavia, si deve tenere presente che il cliente della prostituta e quello dell'assistente sessuale non hanno la stessa incidenza sul contenuto dell'accordo: la professionalità di quest'ultima comporta un preventivo scrutinio della situazione personale del cliente, al fine di meglio misurare il proprio intervento, così che il margine di scelta del medesimo subisce un "freno" dopo la decisione di

31 Con sentenza 7 giugno 2019, n. 141, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità - sollevata con ordinanza del 7 febbraio 2018 dalla Corte d'Appello di Bari, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 41 Cost. - dell'art. 3, comma 1, n. 4, prima parte e n. 8 della L. 20 febbraio 1958, n. 75 (*"Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"*), nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Per un commento, tra i tanti, si veda M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 8 settembre 2019; R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *ibidem*, 26 novembre 2019; C.P. GUARINI, *La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata "protetta" dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in *Osservatorio AIC*, n. 4, 2019; F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la "sostanza delle cose"*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2020; L. VIOLINI, *La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 141 del 2019)*, in *Diritti fondamentali*, n. 1, 2021.

32 A. DE PIANO, *Il diritto alla genitorialità delle persone disabili. Per una introduzione al tema*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, Vol. 10, n. 15-16, 2018, p. 12.

33 F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, Torino, 2018, p. 21.

34 B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, cit., p. 307.

rivolgersi all'assistente: nell'ipotesi della prostituta, invece, pur essendo libera di rifiutare determinati clienti e di declinare certe richieste, è chi paga che decide la pratica sessuale³⁵. In tale senso, l'elemento economico sembra ristabilire il presunto ruolo di predominanza dell'uomo sulla donna, la quale diviene un mero oggetto sessuale³⁶. Il punto cruciale, però, risiede nella differente natura del rapporto che si instaura tra l'assistente sessuale ed il cliente: la prima, infatti, non dovrebbe mai essere spinta da un interesse diverso da quello professionale verso il secondo; il nucleo della relazione nell'assistenza sessuale non è l'affetto, bensì l'educazione all'affettività, e dunque una tecnica³⁷.

Il riconoscimento della figura dell'assistente sessuale è inevitabilmente legato - a parere di chi scrive - non solo al modello di regolamentazione del fenomeno della prostituzione adottato in ogni Paese³⁸, ma anche allo stesso significato del concetto di "prostituzione". In Italia, la legge n. 75/1958 (c.d. legge Merlin) non prevede una puntuale ed esaustiva definizione, lasciando così libero l'interprete di ricostruirla³⁹. In via generale, la prostituzione è intesa come *"l'esercizio abituale dei rapporti sessuali con pluralità di partners (senza scelta dei medesimi) ed a scopo di lucro"*⁴⁰. Il rischio scaturente da un'opera di creazione e costante aggiornamento della nozione è quello di leggere la prostituzione come un fenomeno omogeneo, quando invece il quadro è policromo ed articolato su più livelli⁴¹. Tale circostanza trova avvallo nell'impropria equiparazione tra la figura della prostituta e quella della mantenuta, smentita - solo in tempi recenti - da parte della giurisprudenza di legittimità. Nel 2015, la Suprema Corte di Cassazione statuisce che la nozione di "prostituta" differisce da quella di "mantenuta" *"per il fatto che, mentre la prima si attiva in virtù di un accordo di scambio per effetto del quale alla dazione di soldi segue la prestazione sessuale, la seconda agisce all'interno di un rapporto di libero amore che, sebbene interessato e caratterizzato da cospicue regalie, si svolge al di fuori di vincoli di sinallagmaticità"*⁴². La mancata assimilazione tra le due figure è, altresì, rafforzata da un ulteriore elemento: a differenza della prostituta che si concede ad un'ampia cerchia di clienti (a prescindere da un'ipotetica selezione nella fase successiva), la mantenuta si relaziona con una categoria

35 F. DONELLI, *Profili penali della "disobbedienza sessuale": la pena come rimedio alla solitudine. Riflessioni sull'assistenza sessuale a margine dei rapporti fra diritto*, in *L'indice penale*, n. 2, maggio-agosto 2018, p. 398.

36 G. PRATI, L. PIETRANTONI, *La prostituzione: i contorni del fenomeno e aspetti psicologici dei clienti*, *Riv. Sessuol.*, Vol. 34, n. 3, Luglio/Settembre 2010, p. 227.

37 F. DONELLI, *Profili penali della "disobbedienza sessuale"*, cit., p. 389.

38 Per un approfondimento sul tema, si veda C. RIGOTTI, *Prostituzione e diritti fondamentali: un'analisi comparata delle costituzioni e delle legislazioni nazionali*. Collana "Studi di Genere. Quaderni di Donne & Ricerca", Vol. 3, Torino, 2019.

39 È importante segnalare che la nozione tecnico-giuridica di "prostituzione" recepita dalla legge vigente si differenzia da quella valevole per il Codice Rocco. In quest'ultimo, infatti, la suddetta nozione prescinde dal carattere venale della prestazione sessuale, attribuendo carattere prevalente "alla dazione indiscriminata del proprio corpo a un numero indeterminato di persone", ispirata dal fine di "servire l'altrui libidine". Sul punto, si veda A. CADOPPI, D. BALESTRIERI, *Prostituzione e diritto penale*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTA', P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, Tomo I, Milano, 2011, p. 5 ss.

40 Così, A. FRANCHINI, S. INTRONA, *Delinquenza minorile*, Padova, 1972, p. 493.

41 F. PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio*, cit., p. 2 ss.

42 Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2015, n. 4964.

circoscritta di soggetti. A tale riguardo, si potrebbe sostenere che anche l'assistente sessuale operi in base ad una censura; tuttavia, appare difficile negare che le predette figure presentino bacini di attività di diversa estensione se si continua a ritenere che il fine perseguito dall'operatore professionale sia quello di incoraggiare il mercato del sesso. Il problema di fondo - a giudizio di chi scrive - è rappresentato dall'erroneo approccio alla questione dell'identità tra assistenza sessuale e prostituzione: la realtà giuridica non sempre tende a coincidere con la realtà dei fatti.

5. L'approccio alla sessualità della persona disabile.

I corpi delle persone affette da disabilità - nell'immaginario collettivo - sono identificati come connotati da una carica sessuale eccessiva e senza controllo, tali da esprimere una sessualità deviante. È alla presenza di radicati pregiudizi che si riconduce la costruzione della sessualità dei disabili come deviante rispetto alla quella dei "normodotati". In tale contesto, la prospettiva della persona disabile nei confronti della comunità si traduce in un sentimento di rabbia e frustrazione, contribuendo così ad accentuare la percezione di una società che manifesta un atteggiamento ostile verso la sfera sessuale di tali soggetti⁴³. È proprio il predetto approccio che spinge le persone disabili a "sperimentare" la propria sessualità in maniera inadeguata: la negazione di piani educativi che insegnino agli stessi a rapportarsi alla propria sessualità non solo impedisce di scoprirla, ma determina comportamenti sessuali alterati. L'educazione alla sessualità si rivela utile anche per attuare un fondamentale mutamento culturale atto a sensibilizzare, formare ed insegnare ad accogliere risvolti imprevedibili, oltre che educare alla tolleranza della diversità.

La criticità risiede - a parere di chi scrive - nella mancata interpretazione della sessualità in base al modello sociale, riducendola invece ad un problema medico. Da tempo, si sottolinea la necessità di superare la definizione meramente medica di disabilità, vincolata ad un atteggiamento paternalista nei riguardi del soggetto fragile ed incentrata sul binomio fisiologia-patologia, a favore di una dimensione sociale della disabilità, più completa ed inclusiva⁴⁴. Il modello sociale, che prende forma nel Regno Unito tra gli anni '60 e '70 del XX secolo grazie a taluni attivisti disabili, amplia il dibattito sulla disabilità e sulle strategie di intervento politico e sociale qualificando la disabilità come un "prodotto sociale". Nel resoconto di un incontro tra gli attivisti dell'*Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS) e quelli della *Disability Alliance* (IDA) si riscontra la causa della disabilità nella stessa società⁴⁵; essa è definita come una forma di "oppressione sociale", al pari di quella subita da

43 L. CROCE, *Sessualità, Disabilità e Disabilità Intellettiva tra Persona e Contesto*, in *Centro Studi Psico Medico Pedagogico della Mediazione. Formazione Applicazione Ricerca Sperimentazione- Psicopedagogica e Clinica*, 2013, pp. 1 e 10.

44 A. LORENZETTI, *Dis-eguaglianza e disabilità. Relazione al convegno annuale del Gruppo di Pisa, Campobasso 19-20 giugno 2015*, in *Gruppo di Pisa*, n. 2, 2015, pp. 8 ss.

45 In tale senso, si veda C. THOMAS, *Developing the social relational in the social model of disability: a theoretical agenda*, in C. BARNES, G. MERCER (eds.), *Implementing the Social Model of Disability: theory and research*, Leeds, 2004, p. 32 ss.; A.D. MARRA, *Diritto e Disability Studies*, Reggio Calabria, 2009, p. 25 ss.

altre categorie vulnerabili⁴⁶. Tale tipo di approccio riserva particolare attenzione alle barriere economiche, sociali ed ambientali incontrate dalle persone disabili, partendo dal presupposto che “*il problema non risiede nella “persona”, ma deriva dalle barriere fisiche e psicologiche che l’ambiente sociale presenta impedendo così la piena partecipazione alla vita sociale*”⁴⁷. Anche la sfera sessuale della persona con disabilità è riletta in ordine al modello sociale e, piuttosto che essere ricondotta ad un problema medico o psico-sessuologico, viene rimessa al quadro socio-culturale entro cui si sviluppa l’identità sessuale della persona medesima. Nel nostro ordinamento il duplice approccio (medico e sociale) al mondo delle fragilità pare ormai integrato pienamente nell’assetto normativo⁴⁸; tuttavia, sotto il profilo della sessualità, il modello medico di disabilità sembra avere la priorità su quello sociale. Il sociologo inglese Tom Shakespeare - attraverso una serie di esperienze emotive e sessuali di disabili fisici e psichici - è uno dei primi autori ad indagare le dinamiche socio-culturali sottese ai comportamenti sessuali delle persone con disabilità. Convinto che quello medico sia ancora radicato in diverse società occidentali, egli sostiene che tale modello tenda a trascurare la sessualità di tali soggetti considerandola come un “non problema”, concentrandosi invece sul *deficit* psichico o fisico dell’individuo. Entrando nello specifico, Shakespeare - nella sua nota opera “*The Sexual Politics of Disability: Untold desire*” - individua ben sei aree “disabilitanti” che impediscono lo sviluppo emotivo e sessuale degli individui affetti da disabilità: ritardo o mancanza di socializzazione delle proprie esperienze emotive e sessuali; segregazione in “speciali” spazi educativi; assenza di educazione sessuale pubblica; barriere fisiche che rendono inaccessibili spazi e informazioni; difficoltà di espressione della propria sessualità nelle istituzioni residenziali; assistenza personale e bisogni sessuali⁴⁹. Con particolare riferimento a quest’ultima, il sociologo inglese ammette che la più generale disinformazione sulla sessualità, tesa a favorire il pregiudizio e fomentare il timore degli operatori professionali e assistenti volontari di persone con disabilità, permane una delle maggiori cause dell’oppressione e frustrazione di una vita affettiva e sessuale di individui che richiedono una continua ed adeguata assistenza. In tali aree sociali, l’identità sessuale delle persone disabili prende forma mediante un percorso non semplice di affermazione di sé e della propria “*disability identity*” e di confronto con l’immagine riflessa interiorizzata della propria corporeità e del proprio ruolo sociale; il percorso affermativo della propria disabilità non si esaurisce soltanto con l’auto-accettazione del proprio destino, ma si configura come un

46 A livello teorico, si traccia la distinzione cruciale tra *impairment* e *disability*: l’*impairment* (da tradursi come invalidità o menomazione) è la condizione contingente in cui si trova la persona; la *disabilità*, invece, è il vincolo di tipo oppressivo imposto da un’organizzazione abilista del sociale (sul punto, si veda C. BARNES, *A legacy of oppression: A history of disability in western culture*, in L. BARTON, M. OLIVER (eds.), *Disability Studies: Past, Present and Future*, Leeds, 1997, pp. 3-24).

47 C. LEPRI, *La persona al centro. Autoderminazione, autonomia, adultità per le persone disabili*, Milano, 2016, p. 17.

48 Oltre a promuovere riforme di rilievo in ordine ai diritti civili e alla legislazione anti-discriminatoria in diversi Paesi, il modello sociale è stato adottato come fondamento teorico anche dall’Unione Europea. Sul punto, si veda T. DEGENER, G. QUINN, *Human Rights and disability. The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability*, New York, 2002, p. 6 ss.

49 T. SHAKESPEARE, *The Sexual Politics of Disability: Untold Desire*, London, 1996, pp. 16-40.

processo di affermazione della propria identità sociale di persona disabile, identità che deve fare fronte ai criteri normativi del riconoscimento sociale, politico ed economico di un altro individuo⁵⁰.

Il problema cruciale della preminenza del modello medico su quello sociale, nonché il mancato superamento dell'approccio culturale secondo cui la disabilità costituisce un impedimento sia dal punto di vista fisico che cognitivo-sensoriale, rischia seriamente di limitare l'autonomia di soggetti che, proprio in virtù della loro fragilità, si qualificano come meritevoli di maggiori tutele, anche nell'ambito della sessualità⁵¹. Alla luce di ciò, appare ragionevole chiedersi quali strategie di intervento possano promuovere un sano sviluppo della vita affettiva e sessuale delle persone affette da disabilità. In conformità al modello sociale, l'interesse si sposta da strategie psicoterapeutiche rivolte al soggetto disabile e alla famiglia di appartenenza, per approdare ad aree sociali ben più ampie, al fine di rimuovere quelle barriere ambientali che impediscono il percorso affettivo e sessuale di ogni persona; contestualmente ad un'azione sulle macro strutture ambientali, occorre operare in quegli ambienti in cui si intessono i legami quotidiani e si manifestano i bisogni affettivi e sessuali delle persone con disabilità⁵².

6. Il diritto (negato) alla genitorialità.

Per lungo tempo, il legislatore italiano ha concepito la genitorialità in rapporto alla disabilità facendo leva sulla presenza nel nucleo familiare di un figlio disabile e sulla necessità di garantire ai genitori un'assistenza idonea⁵³.

In particolare, è la disciplina del congedo parentale che subisce una netta trasformazione, sia sotto il lato economico, sia in ordine ai soggetti destinatari del beneficio. In concreto, il legislatore sembra prendere atto che la famiglia, "*sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente*"⁵⁴, deve essere sostenuta sin dai primi anni di vita della disabilità del figlio, attraverso una rete di comunicazione e di servizi efficaci e competenti. In linea con ciò, nel 2016 sono introdotte - per la prima volta - specifiche tutele in favore dei soggetti con gravi disabilità privi di sostegno familiare. La l. n. 112/2016⁵⁵ - c.d.

50 T. SHAKESPEARE, *The Sexual Politics of Disability: Untold Desire*, London, cit., 50.

51 L. BUSATTA, *L'universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale*, in F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015*, Napoli, 2016, p. 346.

52 S. FEDERICI, *SESSUALITÀ ALTERABILI. Indagine sulle influenze socioambientali nello sviluppo della sessualità di persone con disabilità in Italia*, Roma, 2002, pp. 25-26.

53 In particolare, si veda L. VIOLINI, *Il diritto all'assistenza delle persone disabili*, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), *Assistenza, inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent'anni dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104*, Napoli, 2013, pp. 241 ss.

54 Corte cost. 14 gennaio 2016, n. 2 (per un commento, si veda R. BELLI, *Uno scivolone della Corte nega l'autodeterminazione e suona il de profundis per i disabili*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2018).

55 L. 22 giugno 2016, n. 112 ("*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*"). Su tale legge, si veda E. ROSSI, E. VIVALDI, *La legge n. 112 del 2016 sul «dopo di noi». Le questioni aperte, le sfide dell'attuazione*, in *Non profit paper*, n. 2-3, 2016; M. D'AMICO, G. D'ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità grave. Osservazioni al D.D.L. A.S. 2232 approvato dalla Camera dei Deputati sul cosiddetto "Dopo di noi"*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 2016; G. D'ARCONZO, *La L. n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, in *Corr. giur.*,

“dopo di noi”⁵⁶ - persegue il fine di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone affette da disabilità, così da poter continuare a vivere - anche ove i genitori non possano più provvedere alla loro cura - in contesti simili all’ambito familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.

In tale prospettiva, l’accoglimento di un’iniziativa *ad hoc* a tutela delle persone con gravi disabilità, anche dopo la morte dei genitori, rappresenta un dato rivelatore dell’intervenuta maturazione di un sostanziale livello di sensibilizzazione in merito all’opportunità di garantire sia il diritto ad una vita indipendente del disabile sia l’opportunità di sostenere i genitori intimoriti di quello che potrebbe accedere alla prole in futuro; la legge in commento si iscrive in una linea evolutiva di tutela della dignità dell’uomo, di garanzia dei diritti delle persone e, specialmente, di promozione dei più elevati livelli di eguaglianza⁵⁷. I recenti interventi legislativi meritano senz’altro di essere valutati positivamente. È opportuno considerare che i primi studi scientifici sulle famiglie con figli disabili risalenti agli anni ’50 si soffermavano essenzialmente sugli effetti collaterali che la disabilità produceva sull’intero nucleo familiare: la nascita di un figlio con disabilità rappresentava un evento sofferente che andava a ripercuotersi sul sistema familiare investendo la quotidianità di tutti i membri, chiamati a riorganizzare le proprie energie per fronteggiare una situazione nuova e imprevedibile⁵⁸. Al contrario, è ancora sterile il dibattito sul diritto alla genitorialità delle persone disabili. In tale senso, si ricorda che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità contempla una norma (art. 23) dedicata al “rispetto del domicilio e della famiglia”, in virtù della quale gli Stati parti (tra cui l’Italia) sono tenuti ad adottare “*misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali*”, garantendo che “*sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità [...] di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti*”, nonché “*il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti*”, consentendo ad essi (inclusi i minori) di conservare “*la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri*”. Tuttavia, la sottoscrizione della

2017, 515 ss.; ID., *La legge sul «dopo di noi» e il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2016, pp. 789-790 E. VIVALDI, A. BLASINI (a cura di), *Il futuro delle persone con disabilità oltre la famiglia. A tre anni dalla legge 22 giugno 2016*, n. 112, Pisa 2019.

56 Nell’ottica di G. D’ARCONZO, *La legge sul «dopo di noi» e il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità*, cit., pp. 789-790, la formula “Legge sul dopo di noi” testimonia “come si faccia una certa fatica a considerare le persone con disabilità - a maggior ragione se si tratti di persone con gravi disabilità intellettiva o relazionale - titolari di diritti. In questa prospettiva, non è quindi casuale che il “noi” di cui si parla non indichi le persone con disabilità, ma i loro familiari. Potrà questa sembrare una pignola e, per certi aspetti, pretestuosa osservazione linguistica. Essa in realtà è indicativa di un qual certo modo di riferirsi alle persone con disabilità, generalmente ritenute prive di una propria volontà da tutelare e garantire e comunque ignorate rispetto ai loro desideri di vita.”

57 M. SORBILLI, *La c.d. legge sul “dopo di noi”: una nuova tutela delle fragilità sociali*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, n. 13, 2020, pp. 7-8.

58 E. NAPOLITANO, *Famiglia, relazioni e percorsi di empowerment*, in M. GALATI (a cura di), *Una possibile autonomia: itinerari di donne con disabilità tra empowerment e advocacy*, Roma, 2003, p. 31.

Convenzione ONU da parte dell'Italia non ha sottratto le persone disabili - soprattutto le donne⁵⁹ - da numerose e incisive discriminazioni, vedendo negato il loro diritto fondamentale alla genitorialità.

La l. n. 227/2021⁶⁰, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Essa rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla *Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR*. Tale riforma (c.d. "Legge quadro sulla disabilità") prescrive una legge di delegazione concernente tutte le persone con disabilità, avente il suo nucleo nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire ai soggetti disabili di essere protagonisti della propria vita e di realizzare una concreta inclusione nella società. L'art. 2 della legge richiamata riporta i principi direttivi ai quali deve conformarsi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ossia "garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione [...] tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione". Per quanto concerne la valutazione multidimensionale della disabilità, della realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente, il diritto all'affettività trova esplicito riconoscimento. In tale senso, vi è chi ritiene che tale passaggio si prospetta come attuativo di quanto disposto dall'art. 23 della Convenzione ONU, costituendo l'occasione per realizzare un importante cambio di paradigma culturale⁶¹. Tuttavia, il mancato riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. vanifica siffatta posizione: da questi,

59 In particolare, si veda S. CARNOVALI, *I diritti innominati: sessualità e diritti riproduttivi di bambine e donne con disabilità*, in *Sociologia del diritto*, n. 2, 2021, pp. 132-148.

60 L. 22 dicembre 2021, n. 227 ("Delega al Governo in materia di disabilità"). Il Parlamento ha approvato in tempi ristretti la legge delega del 22 dicembre 2021, n.227 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. In realtà, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle Persone con Disabilità aveva già richiesto l'approvazione di una legge delega al Governo per l'adozione di un Codice della disabilità, contenente anche la riforma del sistema dell'accertamento (in tale senso, si veda D. SABIA, A. CECCHETTI, *La definizione della condizione di disabilità e la riforma del sistema di accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2021, pp. 410-426). Per un commento alla legge delega, tra i diversi, si veda F. MASCI, *P.N.R.R., delega al Governo in materia di disabilità e legge di bilancio 2022: per un paradigma di tutela costituzionale che garantisca la riduzione del "disability divide"*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2021; C. SAGONE, *La tutela della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale*, in *Federalismi*, n. 1, 2023, pp. 268-273; F. CEMBRANI, M. CINGOLANI, P. FEDELI, *L'inclusione della persona disabile con strumenti tecnologici: occasione di un primo commento alla legge-delega al governo in materia di disabilità*, in *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2, 2022, pp. 267-284. Particolarmente ricca è la sezione monografica *Verso il "Codice per la persona con disabilità"*. *Analisi, indirizzi e proposte sul disegno di legge recante "Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità" approvato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2019* (a cura di E. VIVALDI, A. BLASINI), in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, n. 1, 2021.

61 P. ADDIS, *Il diritto alla vita indipendente e l'inclusione sociale*, in *Verso il "Codice per la persona con disabilità"*, cit., p. 497.

infatti, devono trarsi taluni principi inerenti anche le persone disabili, come il diritto di formare una famiglia e il principio di eguaglianza dei coniugi, il dovere dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli avente come “corrispettivo” il diritto di questi di essere istruiti, mantenuti ed educati⁶². Sulla scia della legge sul “dopo di noi”, il nostro legislatore continua a operare sul presupposto dell’importanza della famiglia nel sostegno completo dei soggetti disabili, e di come muoversi nel momento in cui quel sostegno viene meno.

Alla luce di ciò, si sostiene che il limite alla genitorialità delle persone disabili non sia di tipo biologico, bensì sociale, essendo quest’ultime ancora considerate inadeguate alla cura del figlio, tenuto in futuro a doversi occupare dei genitori e non viceversa⁶³. La piena osservanza dell’art. 23 della Convenzione ONU è legata alla presenza di una legislazione capace di tutelare il diritto alla genitorialità delle persone con disabilità, un diritto “calpestato” da stereotipi e pregiudizi. Occorre prendere le mosse proprio da tale vuoto culturale che frena il processo inclusivo dei soggetti disabili, cercando di colmarlo mediante il potenziamento di attività formative e di sensibilizzazione, oltre che estendendo gli interventi ed i servizi già in atto⁶⁴. Come ben osservato, la possibilità di trasformare la vulnerabilità in un processo di cambiamento e di apprendimento “è un passaggio che tutti possono sviluppare grazie all’interazione di fattori protettivi di carattere individuale, familiare e ambientale”⁶⁵.

7. Conclusioni.

Lo scenario delineato consente di compiere brevi considerazioni circa l’oggetto del presente lavoro, nonché offrire una valida soluzione alla questione cruciale della persistente negazione della sfera sessuale delle persone affette da disabilità. Il tema della sessualità - nel quadro storico attuale - richiede specifica attenzione e prudenza, in ragione di retaggi culturali che “intrappolano” i Paesi occidentali, laddove la sessualità tende ad assumere una declinazione negativa. Al contrario, quest’ultima è una componente fondamentale per la qualità della vita di ciascun individuo; essa, dunque, non deve essere privata “a priori” a nessuno, compreso il mondo delle fragilità. Difatti, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia, riconosce ad ogni persona con disabilità “il diritto al piacere e alla libertà di esprimere e godere della propria sessualità” (art. 19); ciò implica il dovere delle Istituzioni di realizzare concreti ed efficaci interventi per assicurare e sostenere la possibilità di una vita affettiva e sessuale del disabile. Per agevolare la costruzione di

62 E. ROSSI, *Lo “statuto costituzionale della persona con disabilità”: brevi considerazioni su un disegno di legge*, in *Verso il “Codice per la persona con disabilità”*, cit., p. 381.

63 Come ammesso anche da D. VITA, F. MIRAGLIA, *Ci sono anch’io. La disabilità è una dimensione della diversità umana*, Roma, 2023, p. 140.

64 A. DE PIANO, *Il diritto alla genitorialità delle persone disabili. Per una introduzione al tema*, in E. MARESCOTTI, A. THIENE (a cura di), *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative. Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, Vol. X, n. 15-16, 2018, p. 516.

65 Così, R. CALDIN, A. CINOTTI, *Padri e figli/e disabili: vulnerabilità e resilienze*, in *Studium Educationis*, n. 3, 2013, p. 100.

una cittadinanza inclusiva, si deve partire da una politica capace di pensare il corpo umano sotto un'ottica differente⁶⁶, investendo *in toto* sui sentimenti e sugli affetti, al fine di superare definitivamente l'egemonia culturale dell'abilismo. In dottrina, vi è chi tiene a marcare come il silenzio abbia un importante effetto di disciplinamento: “*se di qualcosa non si parla, se non ci sono modi per nominarla, è come se non esistesse*”; tale circostanza incide negativamente non solo sulla lettura della realtà da parte dell'opinione pubblica, ma anche sulla mentalità della stessa minoranza oppressa, che interiorizza un'immagine nociva della propria persona, finendo per accettare il rifiuto di quella componente vitale di sé che vorrebbe emergere ed esprimersi⁶⁷.

L'educazione sessuale delle persone vulnerabili è parte integrante di qualsiasi percorso educativo, anche in mancanza di situazioni problematiche; una corretta informazione e un'adeguata educazione consente a tali soggetti di dare un senso alla propria vita affettiva e sessuale; al bisogno sessuale si devono accompagnare la consapevolezza, l'intenzionalità, un approccio positivo alla relazione ed infine la capacità di modulare le emozioni⁶⁸. In concreto, le persone con disabilità hanno il diritto di sapere; oltre ad essere concepito nella forma più ampia, tale “sapere” deve essere accuratamente specificato. L'educazione sessuale dei soggetti disabili incontra anche un limite: il contesto ideale e culturale ha un impatto gravoso sulle persone implicate nei programmi di formazione e nei loro accompagnatori; tale limite, unitamente alla naturale riluttanza delle stesse persone a discutere dei loro aspetti più intimi, rende il percorso più arduo⁶⁹. La promozione dell'educazione sessuale deve avvenire in termini di informazione e formazione; solo se sostenuta da una rete esterna di solidarietà sociale, la persona con disabilità potrà accettarsi e sentirsi accettata. L'auspicio è quello di stimolare le Istituzioni ad elaborare un *corpus* specifico volto a tutelare la dimensione sessuale delle persone vulnerabili, che diventi motore di un profondo cambiamento politico e culturale nel modo di concepire il rapporto disabilità-sessualità. Vi è chi ben ricorda che principi come “*eguaglianza, solidarietà e partecipazione assumono una valenza non più unidirezionale e statocentrica, ma pluridimensionale e speculare al complesso delle esigenze della persona umana*”⁷⁰. Lo studio sul rapporto disabilità-sessualità rilancia - inevitabilmente - un'ulteriore problema, ossia l'insufficiente tutela dei soggetti diversamente abili nel nostro Paese. In linea generale, quella della tutela dei soggetti diversamente abili costituisce in Italia una delle tematiche maggiormente discusse in dottrina e nelle sedi istituzionali, data l'omessa consapevolezza della disabilità come parte integrante e naturale della società. Sebbene la Costituzione del 1948 non preveda una norma *ad hoc* a tutela dei diritti delle persone disabili, quest'ultime godono comunque di adeguata protezione

66 Come ammesso da M. HEIDEGGER, *Corpo e spazio*, Genova, 2000, p. 33, “l'uomo vive, vivendo-come-corpo e così è ammesso nell'aperto dello spazio e grazie a questo essere-ammesso, soggiorna già in anticipo in una relazione con il prossimo e con le cose”.

67 B. CASALINI, *Disabilità, immaginazione e cittadinanza sessuale*, cit., p. 317.

68 C. GAGLIARDI, S. VICARI, *Emozioni, comportamento e psicopatologia*, in B. DALLAPICCOLA, S. VICARI (a cura di), *La sindrome di Williams. Genetica, clinica e riabilitazione*, Milano, 2012, p. 270.

69 A. STELLA, S. FEDERICI, F. MELONI, *Barriere sociali e diritti delle persone disabili in materia sessuale*, in *Diritto e Religioni*, n. 6, p. 428.

70 Così, V. TONDI DELLA MURA, *Presentazione*, in V. TONDI DELLA MURA, E. DEL GOTTARDO (a cura di), *Ippoterapia e formazione emozionale*, Roma, 2010, p. 9.

non solo per via di una serie di disposizioni costituzionali riservate ai soggetti più vulnerabili⁷¹, ma anche grazie al contributo fondamentale della giurisprudenza costituzionale⁷². I punti critici che potrebbero essere sollevati sono diversi e complessi; l'oggetto del presente lavoro impone di marcare esclusivamente il divario tra la cornice giuridica italiana e quella di altri ordinamenti europei in materia⁷³. In particolare, tale circostanza trova conferma - a parere di chi scrive - specialmente nel mancato riconoscimento giuridico della figura del “*caregiver familiare*”, concepita come la persona che assiste e si prende cura di taluni soggetti, tra cui il disabile⁷⁴. Difatti, non deve ritenersi un semplice caso se proprio di recente l'Italia sia stata condannata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in ordine all'omessa tutela giuridica di tale figura, nonchè la violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Di fronte ad una definizione laboriosa e impegnativa (quella di “disabilità”) che racchiude una “*galassia di situazioni profondamente differenti tra loro*”⁷⁵, incombe al “*diritto rivendicare e impegnarsi a ricoprire il ruolo di costruttore*”⁷⁶.

71 In particolare, tra i diversi, si veda G. ROEHRSEN, *Gli handicappati nella Costituzione*, in *Rassegna amministrativa della sanità*, 1978, pp. 10 ss.; S. P. PANUNZIO, *Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale*, in *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, III, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 525 ss.; C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Napoli, 2011; G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Milano, 2020; F. FURLAN, *La tutela costituzionale del cittadino portatore di handicap*, in C. CATTANEO (a cura di), *Terzo settore, nuova statualità e solidarietà sociale*, Varese, 2011, p. 243 ss; F. MASCI, *La tutela costituzionale della persona disabile*, in *Federalismi.it*, n. 1, 2020

72 Una puntuale ricostruzione è compiuta da C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il “nuovo” diritto alla socializzazione*, in *Diritti fondamentali*, n. 2, 2020, p. 128 ss. In aggiunta, si veda M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Politica del diritto*, n. 1, 1999, p. 25 ss. G. ARCONZO, *La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in M. D'AMICO e G. ARCONZO (a cura di), *Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992*, Milano, 2013, pp. 17 ss.

73 Per un approfondimento in ottica comparata, si veda P. BIANCHI, *La tutela delle persone con disabilità nella prospettiva comparata*, in C. COLAPIETRO, A. SALVIA (a cura di), *Assistenza inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità*, Napoli, 2013, pp. 364-382.

74 Nel dicembre 2017, la figura del “*caregiver familiare*” è stata individuata con l'art.1, co. 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Di recente, alla Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato è stato dunque affidato il compito, in sede referente, di analizzare tre disegni di legge in tema di *caregiver familiari* (ddl n. 2048; ddl n. 2128; ddl n. 2266).

75 Così, P. HERITIER, *Clinica legale della disabilità, terzietà e giustizia*, in *Questione Giustizia*, n. 3, 2018, p. 8 ss.

76 Così, C. LEVORATO, *Aspetti giuridici della dignità umana nell'orizzonte della disabilità*, in *Consulta Online*, n. 3, 2019, p. 675.